

2. a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16 e le disposizioni relative al transito comunitario, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative ad una fase dell'operazione di scambio di merci (esportazione, transito o importazioni), cui possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative all'una o all'altra fase successiva dell'operazione in causa.
- b) Questi fascicoli sono ricavati:
- da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato III, oppure
 - da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato IV.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono non autorizzare l'utilizzazione dei formulari complementari ove ci si avvalga di un sistema computerizzato di trattamento delle dichiarazioni per l'edizione di queste ultime.

Articolo 3

La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono espletate le formalità.

Ove occorra, l'amministrazione delle dogane dello Stato membro di destinazione può chiedere al dichiarante o al suo rappresentante in tale Stato la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo. La traduzione si sostituisce alle corrispondenti indicazioni della dichiarazione in causa.

In deroga al primo comma, la dichiarazione deve essere compilata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione in tutti i casi in cui la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga effettuata con esemplari diversi da quelli inizialmente presentati all'amministrazione delle dogane dello Stato membro di partenza.

Articolo 4

1. I formulari di cui all'articolo 1 del regolamento di base sono stampati su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 grammi per metro quadrato. L'opacità della carta deve essere tale, che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni figuranti sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario (1, 4, 5 e 7) le caselle n. 1 (per quanto riguarda la prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

2. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

3. I vari esemplari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente:

- a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati I e III:
- gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu,
 - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;
- b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati II e IV, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza dei bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm tra l'uno e l'altro.

4. L'allegato V reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati figuranti sui formulari di cui agli allegati I e III devono figurare a ricalco.

L'allegato VI reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati figuranti sui formulari di cui agli allegati II e IV devono figurare a ricalco.

5. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

6. Gli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad un'autorizzazione.

Libretto d'istruzioni

Articolo 5

1. I formulari di cui all'articolo 1 del regolamento di base devono essere compilati in conformità delle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato VII e, all'occorrenza, di quelle stabilite nel quadro di altre normative comunitarie.

2. Gli Stati membri garantiscono agli utilizzatori ogni agevolazione per disporre del libretto di istruzioni.

3. Ogni Stato membro completa, all'occorrenza, il libretto.